



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 253 del 23/01/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 18 dicembre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO
ZACCAGNINI

82) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CATANZANI ALBERTO FINO AL 06/02/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'OTTAVI GABRIEL PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.194 LND DEL 10/12/2025
(Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – FOLGORE AMASENO del 07/12/2025 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 210 del 19/12/2025

Con reclamo ritualmente notificato la Società Rocca Priora RDP Calcio ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 194 del 10/12/2025, con il quale venivano disposte, nei confronti della società reclamante, l'ammenda di 250,00 euro *“Perché propri sostenitori, nel corso della gara, e in più occasioni, rivolgevano all'arbitro espressioni gravemente oltraggiose. Inoltre, persona non identificata, riconducibile alla società, nel corso della gara rivolgeva anch'essa espressioni offensive all'arbitro”*, l'inibizione a carico del Dirigente Catanzani Alberto fino al 06.02.2026 *“Per aver rivolto alla terna arbitrale espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) (R. A e AA)”*, nonché la squalifica per 4 gare a carico del calciatore D'Ottavi Gabriel *“per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo dell'arbitro. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)”*. In sede di gravame la reclamante sottolineava l'ingiustizia della sanzione comminata ai danni del calciatore Gabriel D'Ottavi, in quanto *“nel referto di gara del direttore di gara vengono trascritte offese non corrispondenti a quanto realmente proferito dal Calciatore (omissis)”*. Osservava ancora, con riferimento all'ammenda subita, che, nonostante nel comunicato venisse sanzionata la tifoseria di casa per espressioni oltraggiose nei confronti del direttore di gara, *“in realtà le espressioni oltraggiose provenivano dalla tifoseria ospite, dal 1 0 al 90 minuto, così come riportato nel verbale di gara del*

quale riportiamo trascritto, questa condizione di continuo scherno che però troviamo solo a carico della nostra squadra, che non aveva durante tutta la gara motivo di inveire verso il direttore di gara. E che (omissis) la persona dietro la panchina non è riconducibile alla nostra società ma si tratta dell'Allenatore della squadra ospite". Proseguiva la reclamante rilevando come, anche con riguardo alla squalifica del proprio Dirigente, nel comunicato non si facesse alcun cenno alla condotta posta in essere dall'allenatore della squadra ospite, Sig. Corsi Simone, "che risulta essere oggetto di doppio cartellino giallo, e che lo stesso si posiziona dietro la rete vicino la nostra panchina, continuando a gestire la squadra ed insultare il direttore di gara ripetutamente, condizione che invece il direttore di gara ravvisa verso la nostra panchina". In conclusione, la reclamante chiedeva una riduzione della squalifica a carico del calciatore Gabriel D'Ottavi, instando, per quanto concerne l'ammenda e l'inibizione parimenti subite, per una giusta valutazione e peso delle stesse da parte di questa Corte. Alla riunione del 18.12.2025 era presente, in rappresentanza della reclamante, il sig. Draicchio Gennaro, il quale ribadiva che la società stava vincendo e che, quindi, non vi era motivo di protestare. Aggiungeva il predetto che "Le offese all'arbitro venivano dalla tifoseria della squadra ospite e dagli audio che abbiamo si sente anche il dialetto. La partita si è animata dopo che ci hanno annullato un gol. D'Ottavi non partecipa al fallo dal quale poi scaturisce l'espulsione; lo stesso, una volta espulso, si è allontanato senza problemi, senza dir nulla". Presenziava alla riunione anche il Sig. D'Ottavi Gabriel, il quale, con riferimento alla propria squalifica, dichiarava di aver solo esclamato "E che c.., non è così coglione da fare un fallo da ultimo uomo". La reclamante concludeva, quindi, per la riduzione di tutte le sanzioni comminate in primo grado. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società reclamante, a sostegno della riduzione tanto dell'ammenda alla società quanto dell'inibizione nei confronti del Dirigente non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria. Questa Corte ritiene, quindi, la condotta contestata al Dirigente pienamente accertata, come anche le condotte poste in essere dalla tifoseria. D'altra parte, per quanto attiene alla squalifica nei confronti del calciatore D'Ottavi Gabriel, il Collegio osserva preliminarmente che, in termini di qualificazione giuridica, la condotta ascritta al tesserato suddetto non debba essere configurata quale comportamento irraguardoso ai sensi dell'art. 36 CGS, ma semmai quali proteste reiterate, punibili con una sanzione più lieve. Quanto agli audio, richiamati dalla odierna reclamante allo scopo di dimostrare che gli insulti al direttore di gara fossero stati pronunciati dalla tifoseria avversaria, si osserva che l'art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva "nei casi previsti dall'ordinamento federale", mentre il successivo art. 61 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione "di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione" (comma 2) o "limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema" (comma 6). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, l'utilizzo degli audio ex adverso menzionati non è ammissibile. Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene di addivenire ad una riduzione della sola squalifica comminata. Per tali ragioni, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D'Ottavi Gabriel a 2 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI,
GIUSEPPE SANSOLINI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL TORRE MAURA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE QUERCIA MATTIA FINO AL 30/04/2026 E A CARICO DEL CALCIATORE FABRIZIO VINCENT PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.34 LND DEL 27/11/2025

(Gara: ZAGAROLO CALCIO – REAL TORRE MAURA del 23/11/2025 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

La società ASD REAL TORRE MAURA propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 34 del 27/11/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: “...*Omissis...* **SI DECIDE:** a) di infliggere alla società REAL TORRE MAURA la punizione sportiva della perdita della gara del 23/11/2025 col punteggio di 0-3 b) di squalificare i sottonotati calciatori nella misura a fianco di ciascuno indicata VINCENT Fabrizio REAL TORRE MAURA 4 gare effettive QUERCIA Mattia REAL TORRE MAURA fino al 30 aprile 2026”

Espone la reclamante che la partita ZAGAROLO-REAL TORRE MAURA del 23/11/2025 si era svolta regolarmente, allorché al 28° minuto del secondo tempo, a seguito di una concitata azione, un calciatore dello Zagarolo segnava un goal ma colpiva anche al capo il portiere del Torre Maura che rimaneva a terra svenuto. Invano i giocatori del Torre Maura richiamaavano l'arbitro finché il giocatore Paredes Garcia (e non Quercia Mattia come erroneamente indicato nel referto arbitrale) alzatosi dalla panchina “*decideva di condurlo di peso innanzi al portiere ancora privo di sensi....Solo in quel momento l'arbitrocomprendeva la gravità dell'accaduto e, incomprensibilmente, abbandonava il tappeto di gioco decretando la fine della gara senza segnalare tale evento in alcun modo*” (cfr reclamo).

La reclamante ritiene pertanto non condivisibile la decisione di sospendere la partita e singolari le motivazioni addotte dall'arbitro (nella specie, “stato psicofisico non idoneo al proseguimento della partita”).

Chiede pertanto l'annullamento della punizione della perdita della gara e la ripetizione della gara stessa. Quanto alle squalifiche inflitte ai propri calciatori, mentre nulla contesta in ordine a quella di Vincent Fabrizio, chiede di annullare quella relativa a Quercia Mattia perchè non avrebbe commesso il fatto, trattandosi di un evidente scambio di persone.

Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto in reclamo e successivamente anche il direttore di gara, che confermava quanto scritto nel referto.

In particolare, riconosceva senza indugi (come da foto allo stesso mostrate) nella persona di Quercia Mattia il calciatore effettivamente da lui espulso.

Letto il referto arbitrale, il reclamo è parzialmente fondato.

A. Sanzione della perdita della gara.

Come noto (cfr. art. 64 NOIF), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni.

Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro.

Nel verificare il rispetto di tali parametri bisogna attenersi a quanto riportato nel referto di gara che, come noto, costituisce “*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*”, ai sensi dell'art. 61 CGS.

Ebbene, dal referto di gara non sono emerse situazioni incontrollabili idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro.

I fatti occorsi, nel complesso considerati, non possano essere valutati con criteri esclusivamente tecnici e richiedono, conseguentemente, a questo Giudice di stabilire, ex art. 10, comma 5, C.G.S., se ed in quale misura essi possano aver influito sulla regolarità di svolgimento (o di mancato svolgimento) della gara.

La citata norma, infatti, attribuisce agli organi della giustizia sportiva il potere, da esercitare discrezionalmente caso per caso, di valutare, dapprima, se i fatti accaduti nel corso di una gara non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici e, poi, se tali fatti abbiano o meno influito sul regolare svolgimento della gara stessa.

Posto quanto sopra, risulta pacifico nella Giurisprudenza sportiva che nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o atteggiamenti ribelli ed indisciplinati di calciatori ed altri tesserati durante lo svolgimento dell'incontro, il decretare la fine anticipata della gara non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d'animo dell'arbitro esageratamente preoccupato.

Inoltre, è necessario che il direttore di gara faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della stessa, può decretarne la conclusione anticipata.

L'arbitro, invero, avrebbe dovuto adoperare ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara, come ad esempio convocare i capitani, per tentare di portare a termine la stessa, anche considerato che i fatti sono accaduti tra il 26° e il 28° minuto del secondo tempo.

Sussistono pertanto giusti motivi per annullare la punizione della perdita della gara ed invece ordinare la ripetizione della stessa ai sensi dell'art. 10 comma 5, lettera c)

B. Squalifiche inflitte ai calciatori.

Ferma restando la non contestazione della squalifica inflitta al calciatore Vincent Fabrizio, dall'audizione dell'arbitro risulta certa l'identità dell'altro tesserato del Real Torre Maura nella persona del calciatore Quercia Mattia, cui è ascrivibile il comportamento sanzionato e corretta deve ritenersi la sanzione inflitta al medesimo dal Giudice di primo grado.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della stessa, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CISTERNA FC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.40 LND DEL 09/12/2025 (Gara: AKKADEMY APRILIA – PRO CISTERNA FC del 07/12/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

La PRO CISTERNA ASD proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 40 del 09/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: *“AMMENDA euro 150,00 PRO CISTENNA FC. Per responsabilità oggettiva di un proprio tesserato che al termine della gara entrava indebitamente negli spogliatoi, spingendo il custode dell'impianto contro la porta del cancello d'ingresso avvicinando con fare minaccioso ed aggressivo l'arbitro tentando di colpirlo, non riuscendovi per il pronto e fattivo intervento dei dirigenti e calciatori della squadra ospitante”*

Esponeva la reclamante di “disconoscere” il referto arbitrale, in quanto nessun dirigente esterno alla lista poteva accedere nell'area dove il presunto fatto sarebbe avvenuto e che per di più nessuno poteva indossare gli indumenti societari (in forza dei quali il direttore di gara aveva individuato il soggetto sanzionato come tesserato della Pro Cisterna) che per un disguido commerciale non erano a disposizione dei tesserati.

Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revisione della sanzione considerata ingiusta e sproporzionata.

Letto il referto arbitrale, il reclamo è infondato.

La reclamante non ha fornito all'attenzione di questo Giudice elementi rilevanti per mettere in discussione la veridicità del predetto referto, che, come noto, fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

92) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ DON BOSCO GAETA A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.197 LND DEL 12/12/2025 (Gara: SAN DAMIANO – DON BOSCO GAETA A.S.D. del 10/12/2025 – Coppa Lazio Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 230 del 09/01/2026

La DON BOSCO GAETA ASD proponeva reclamo avverso la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 197 del 12/12/2025 - Attività di Lega Nazionale Dilettanti del seguente preciso tenore: *“AMMENDA euro 200,00 DON BOSCO GAETA ASD . Perché al termine della gara propri tesserati non identificati partecipavano ad una zuffa nell'area spogliatoi, con tesserati avversari e e persone non identificate presenti indebitamente in tale spazio. Il tutto durava circa 20 ' seduta solo dall'arrivo della Forza Pubblica”*

Esponeva la reclamante che, pur consapevole della natura *fidefaciente* del referto arbitrale, quest'ultimo presentava discrasie, lacunosità e genericità tali da far dubitare delle affermazioni riportate, senza sottacere che la la squadra avversaria era stata multata dal Giudice Sportivo per comportamenti censurabili della propria tifoseria e controlli inadeguati di sicurezza.

Chiedeva pertanto l'annullamento e/o la revisione della sanzione considerata ingiusta e sproporzionata.

Letto il referto arbitrale, che fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ex art. 61 comma 1 CGS, il reclamo è infondato.

Nel referto si legge che al termine della gara iniziava *“una ressa tra calciatori e alcuni dirigenti protrattasi dall'interno del terreno di gioco fino agli spogliatoi e continuata per circa 15 minuti”* fino all'arrivo della Forza Pubblica.

L'utilizzo dell'espressione “ressa” appare fondata, alla luce della durata (15 minuti circa) e del successivo intervento della Forza Pubblica.

Ciò detto, fermo restando il coinvolgimento di entrambe le parti e risultando di fatto impossibile discriminare le responsabilità dei singoli coinvolti, la sanzione deve ritenersi adeguata.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 23 gennaio 2026
--

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato